



Città di Susa

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

Protocollo n. 2525

Ordinanza n. 9 del 01.03.2013

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in data 13.2.2013 prot. 1308 che recita:

“La Comunità Montana ha intenzione di intervenire, come già negli anni passati, al ripristino dell’efficienza idraulica dei corsi d’acqua: a tal fine ha predisposto un progetto per il taglio della vegetazione lungo gli alvei. Tali lavori saranno affidati ad agricoltori.

Dovendo procedere all’affidamento lavori, si richiede l’emissione dell’ordinanza del Sindaco per il taglio della vegetazione da parte dei proprietari frontisti il seguente torrente:

➤ **Scaglione**, dal confine con Meana fino alla confluenza in Dora;

Qualora i frontisti non eseguissero i lavori manutentivi, sarà compito degli aggiudicatari provvedere alla pulizia secondo le specifiche stabilite dal progetto redatto dalla Comunità Montana.”

Accertata la presenza in alveo, lungo il torrente Scaglione, di alberelli ed arbusti cresciuti nel tempo che potrebbero determinare turbativa al regime idraulico.

Considerato che il tratto interessato per quanto concerne il torrente Scaglione, è quello compreso tra il confine con il comune di Meana di Susa e la confluenza con la Dora.

Accertata l’esigenza di dover adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi, finalizzati all’immediata rimozione del materiale legnoso al fine di eliminare il pericolo che il fatto sopraindicato rappresenta.

Visto l’art. 54 del TUEL 267/2000 sul nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali, che conferisce al Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo il diritto - dovere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire i pericoli gravi, imminenti e generalizzati che pregiudicano l’incolumità delle persone;

Visto altresì il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti l’esecuzione diretta della rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva, del materiale legnoso o di altra natura che possa creare intralcio al libero deflusso delle acque lungo il torrente Scaglione, nei tratti in premessa;

Tali lavori dovranno essere eseguiti dai proprietari frontisti entro il termine perentorio del 30 marzo 2013 e, trascorso tale termine, l’esecuzione dei lavori potrà essere effettuata dagli agricoltori affidatari individuati dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza

- venga pubblicata all'albo pretorio comunale e affissa nei pressi dei cantieri;
- venga trasmessa per competenza al Prefetto per opportuna norma di governo;
- venga inviata al Comando di Polizia Municipale per la dovuta sorveglianza.
- Venga inviata alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Il ricorso non ne sospende l'osservanza.

Il Sindaco
Prof.ssa Gemma Amprino